



COMUNE DI MESSINA

Regolamento
sull'Imposta di Soggiorno

(approvato con deliberazione del C. C. n° 1 del 08.01.2026)

TESTO EMENDATO

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 Presupposto dell'imposta.....	3
Art. 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.....	3
Art.4 Misura dell'Imposta.....	4
Art. 5 Esenzioni.....	4
Art. 6 Riduzioni.....	5
Art. 7 Versamento dell'Imposta.....	5
Art. 8 Obblighi di dichiarazione e comunicazione.....	5
Art. 9 Sanzioni	6
Art. 10 Norme di rinvio e finali.....	6

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Messina così come previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e ss.mm.ii.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in tutte le strutture ricettive presenti nel comune di Messina e di seguito elencate:

alberghi, motels, bed and breakfast, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, campeggi, agriturismo, strutture per turismo rurale, affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, strutture non ricettive relative agli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 del D.L. 50/2017 e in locazione esclusivamente per finalità/ destinazione turistiche come disciplinate dall'art. 35 della Legge regionale n.6 del 25/02/2025;

2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo e promozione della città, interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali, sviluppo di punti di accoglienza ed informazione dei turisti, interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale e dei relativi servizi, promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie della città.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Messina.

2. Soggetto responsabile degli obblighi strumentali è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate dal regolamento, previa eventuale stipula di accordi/convenzioni con l'Amministrazione Comunale.

4. Ai sensi dell'art. 180 comma 3 D.L. n. 34/2020 (convertito con L. n. 77/2020) e dell'art.5 quinquies del Dl 146/2021 (convertito con L. 215/2021), sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive di immobili del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ivi comprese le locazioni

turistiche, così come definite dalla legge regionale, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Messina, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale ed è determinata a persona e per pernottamento.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti e del prezzo

L'imposta di soggiorno è applicabile dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Messina;
- b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- c) i malati, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital, e coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, compresi i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni, in ragione di un accompagnatore per paziente.
- d) gli studenti fuori sede iscritti all'Università degli Studi di Messina;
- e) i partecipanti ai progetti e scambi culturali universitari e scolastici;
- f) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiorna nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
- g) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. E' riconosciuta l'esenzione anche per un accompagnatore;
- h) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva presente sul territorio del Comune di Messina;
- i) i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale, non previste nelle altre tipologie, o a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario o assistenza sanitaria;
- l) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
- m) i partecipanti agli Educational Tours organizzati da Tour Operators e Agenzie di Viaggio a scopo promozionale;
- n) coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Messina o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all'Ateneo di Messina per l'anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2.

5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera e), f), g), h), e i) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii.

Articolo 6

Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;

b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati;

2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale.

2. Il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4. comma 1 ter, del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Il gestore della struttura effettua il versamento al Comune di Messina dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre tramite il sistema PagoPA, previa iscrizione sulla piattaforma di cui al successivo articolo 8.

E' consentito il pagamento mediante delega F24 al fine di consentire la compensazione con crediti tributari vantati dal gestore.

Articolo 8

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. I gestori delle strutture ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività, sono tenuti alla registrazione delle proprie strutture sul portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Messina, rispettando le modalità di accesso tramite il sistema di identità digitale SPID,) e la Carta di Identità Elettronica (CIE).

2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste.

Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online

3. Al fine di consentire al Comune la tempestiva validazione dei versamenti trimestrali previsti all'articolo 7 comma 2, i gestori hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 10 giorni del mese successivo al trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai

fini del computo della stessa e richieste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante l'utilizzo del portale imposta di soggiorno fornito a titolo gratuito dal Comune.

La comunicazione trimestrale deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti, in modo da consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni trimestrali e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5. I gestori hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, che dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, cumulativamente e per via telematica secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. I gestori delle strutture ricettive che incassano l'imposta di soggiorno, hanno altresì l'obbligo di presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo ed esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it. Questo modello rappresenta la "resa del conto giudiziale", ossia una dichiarazione annuale che riepiloga le somme riscosse dagli ospiti e quelle riversate al Comune a titolo d'imposta nel corso di un determinato anno finanziario. La normativa di riferimento è il DPR 194/1996. Il modello si scarica direttamente dalla piattaforma online messa a disposizione dal comune, per effettuare i versamenti trimestrali.

7. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Messina.

Articolo 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, dagli art. 18 e 19 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 18/02/2025 nonché secondo le disposizioni del presente articolo;

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#);

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;

4. Per la mancata presentazione del Modello 21 si rimanda all'art. 19 del Regolamento delle Entrate Comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 18/02/2025.

Articolo 10 Norme di rinvio e finali

1. Per quanto riguarda le disposizioni in tema di accertamento dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso si rimanda al Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 18/02/2025.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione di Consiglio n.12 del 18 febbraio 2025, nonché le norme legislative e regolamenti vigenti applicabili.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01 Gennaio 2026.